

TRIBUNALE DI CATANIA – SEZIONE LAVORO

**RICORSO EX 414 C.P.C. CON ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE
DELLE MODALITA' DELLA NOTIFICAZIONE NEI CONFRONTI DI
EVENTUALI LITISCONSORTI (EX ART. 151 C.P.C.)**

PER: La Sig.ra **COTTONE MARIA** nata a Catania l'1/11/1970 e residente in Adrano (CT) Via Pietro Nenni n. 39 (Cod. Fisc.: CTTMRA70S41C351B) e le Dottoresse **FALLICA CETTINA** nata a Paternò (CT) il 21/07/1970 e residente in Belpasso (CT) Via Savoia n. 10 (Cod. Fisc.: FLLCTN70L61G371A), **RUNDO FIORENZA ANTONELLA CATIUSCIA** nata a Troina (EN) il 27/10/1966 e residente in Milano Via Rovigo n. 5 (Cod. Fisc.: RNDFNZ66R67L448R) tutte elettivamente domiciliate in Catania Via Cavaliere n. 3/c presso lo studio dell'Avv. Filippo Prizzi (Fax 095 2162984 – pec.:filippo.prizzi@pec.ordineavvocaticatania.it) che le rappresenta e difende per procura cartacea apposta in calce e trasmessa ai sensi dell'art. 83 c.p.c.,

CONTRO: Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca in persona del Ministro pro – tempore con sede in Roma, Viale Trastevere n. 76/A, l'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia in persona del legale rappresentante pro – tempore con sede in Palermo, Via Fattori n. 60 e l'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia – Ufficio XII Ambito Territoriale per la provincia di Catania in persona del legale rappresentante pro – tempore con sede in Catania, Via P. Mascagni n. 52
E NEI CONFRONTI: di tutti i docenti iscritti nelle graduatorie ad esaurimento nella classe di concorso EEEE (scuola primaria) ed A019 (Discipline Giuridiche ed Economiche) valide per gli anni scolastici 2014/2017.

IN FATTO

Tutte le istanti erano inserite nella graduatoria ad esaurimento della provincia di



Catania, utilizzata dall'Amministrazione Scolastica al fine di individuare i docenti da assumere con contratto a tempo indeterminato e, precisamente:

La Sig.ra Cottone fino all'anno scolastico 2013/2014 era inserita nella graduatoria ad esaurimento della provincia di Catania per la classe di concorso EEEE (scuola primaria) con 16 punti (cfr ns produzione).

La Dott.ssa Fallica fino all'anno scolastico 2005/2006 era inserita nella graduatoria ad esaurimento della provincia di Catania per la classe di concorso EEEE (scuola primaria) con 16 punti (cfr ns produzione).

La Dottoressa Rundo fino al 30/6/2007 era inserita nella graduatoria ad esaurimento della provincia di Catania per la classe di concorso A019 (Discipline Giuridiche ed Economiche) con 15 punti (cfr ns produzione).

Mai nessuna delle istanti ha ricevuto notizie relative alla necessità di presentare domanda di aggiornamento del proprio punteggio e/o alcuna comunicazione in merito a termini entro cui avrebbe dovuto aggiornare il proprio punteggio o in merito alla cancellazione dalla graduatoria.

Pertanto confidavano legittimamente di rientrare nel piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato disposto dalla legge 13/7/2015 n. 107.

Non avendo ricevuto alcuna comunicazione relativa a tale piano, si recavano presso l'Ufficio XII Ambito Territoriale di Catania (l'ex Provveditorato agli Studi, poi denominato Centro Servizi Amministrativi ed infine Ufficio Scolastico Provinciale) ove con stupore apprendevano di essere state depennate dalle graduatorie per non aver presentato domanda di aggiornamento del punteggio!

Poiché tale depennamento è assolutamente illegittimo, chiedevano il reinserimento nelle graduatorie (cfr ns produzione) senza, tuttavia, ottenere alcun riscontro.

IN DIRITTO



1) ILLEGITTIMITA' DEL DEPENNAMENTO DALLA GRADUATORIA.

Le istanti non hanno mai avuto notizia del fatto che il Ministero dell'Istruzione avesse stabilito un termine entro cui gli inclusi nelle graduatorie ad esaurimento avrebbero dovuto aggiornare il proprio punteggio a pena di cancellazione dalla graduatoria!

Conseguentemente il provvedimento di depennamento è illegittimo già ab origine.

In ogni caso rappresentiamo che **la questione è stata risolta dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 3658/2014.**

Secondo il Consiglio di Stato, infatti, *“Se quindi è giusto depurare le graduatorie permanenti dalla presenza di docenti che effettivamente non abbiano più interesse a permanervi, **non è corretto determinarne l'esclusione sulla base di una volontà che non si assume acquisita direttamente, ma solo desunta in via implicita a mezzo del silenzio o inerzia, anche incolpevole, tenuta dagli interessati.***

*Come ha osservato il primo giudice, gli interessati in questione appartengono al cosiddetto personale precario, per cui per essi il permanere nelle graduatorie in questione costituisce residua, anzi estrema, possibilità di accedere al mondo del lavoro, sicchè è davvero poco probabile ipotizzare una loro effettiva volontà di fuoriuscire dalle graduatorie medesime; **volontà che non può quindi essere ricavata aliunde ma espressa in modo consapevole.***

Nessun fondamento positivo alla cancellazione de qua può rinvenirsi nel comma 605 del medesimo art. 1 della legge n. 296/2006, atteso che tale nuova disciplina legislativa, nell'intento di eliminare il risalente fenomeno del precariato nella scuola, ha disposto la trasformazione delle graduatorie provinciali permanenti, già istituite dalla legge n. 124/1999, in graduatorie a esaurimento, consentendo che nelle graduatorie così riconfigurate possano inserirsi, a pieno titolo, coloro che



sono in possesso di un'abilitazione, nonché, con riserva, coloro che hanno in corso una procedura abilitante ordinaria o riservata.

Il riferimento alla legge n. 296/2006, con la quale è stata disposta la riconfigurazione delle graduatorie provinciali da graduatorie permanenti (aperte) a graduatorie ad esaurimento (chiuse), risulta opportuno, in quanto è con tale provvedimento legislativo che si pone un termine ultimo (anno 2007) per l'ingresso nelle graduatorie, consentendo de futuro la possibilità di disporre gli accertamenti biennali, esulando dalla norma qualsiasi intento di prefigurare l'esclusione dalle medesime quale conseguenza dell'omissione della presentazione della domanda di aggiornamento o conferma del punteggio.

L'esito voluto dall'amministrazione sarebbe contraddittorio, e non privo di elementi di prevaricazione per le legittime aspettative giuridiche degli interessati, perché l'aver blindato le graduatorie, nella prospettiva del loro esaurimento, non può giustificare, apparendo anzi sommamente ingiusto, la cancellazione definitiva dalle medesime per effetto di una omissione non consapevole perché non debitamente partecipata e in assenza di una corretta e completa partecipazione procedimentale” (cfr Consiglio di Stato Sent. n. 3658/2014)

Infatti, secondo il Consiglio di Stato il Decreto Ministeriale che ha previsto la cancellazione automatica dalla graduatoria di coloro che non hanno presentato domanda di aggiornamento del punteggio (come le istanti) “ è illegittimo nella parte in cui non ha previsto l'obbligo per gli Uffici Scolastici Provinciali di comunicare ai docenti già iscritti nelle graduatorie ad esaurimento, e che hanno omesso di presentare la domanda di esservi confermati, gli effetti della legge n. 143/2004, avvertendoli dell'onere di presentare detta domanda di conferma entro un termine prefissato, pena la cancellazione da quest'ultima. (cfr Consiglio di



Stato Sent. n. 3658/2014).

Non è sfuggito, infine, ai Supremi Giudici Amministrativi che *“le precedenti disposizioni ministeriali concernenti inclusioni e/o aggiornamenti in graduatoria, come il precedente d.d.g. del 21 aprile 2004, avevano espressamente previsto (art. 1, p. 6) che in caso di mancata produzione di qualsiasi domanda, sia di aggiornamento che di trasferimento, il competente Centro servizi amministrativi avrebbe dovuto assegnare al candidato un breve termine perentorio per la regolarizzazione della propria posizione; del resto, la stesso d.m. n. 49/2009 contempla (art. 11, comma 4) un procedimento di regolarizzazione delle domande, nel caso di presentazione di queste in modo incompleto o parziale, in tal caso assegnandosi "un breve termine perentorio per la regolarizzazione" (cfr Consiglio di Stato Sent. n. 3658/2014).*

Invero, secondo il Consiglio di Stato, gli Uffici Scolastici Provinciali avrebbero dovuto “comunicare ai docenti già iscritti nelle graduatorie ad esaurimento, e che hanno omesso di presentare la domanda di esservi confermati, gli effetti della l. n. 143 del 2004, avvertendoli dell'onere di presentare detta domanda di conferma entro un termine prefissato, pena la cancellazione da quest'ultima.

Non è conforme a regole di ragionevolezza e di buona amministrazione l'onereare il docente che già figura in graduatoria a riaffermare una volontà che egli ha già espresso, con ricadute gravemente lesive conseguenti alla mancata e ulteriore manifestazione di detta volontà”.

Una lettura costituzionalmente orientata dell'art. 1, comma 1 bis d.l. 7 aprile 2004 n. 97, il quale dispone che, dall'anno scolastico 2005-2006, la permanenza dei docenti nelle graduatorie permanenti di cui all'art. 401 del testo unico avviene su domanda dell'interessato, da presentarsi entro il termine fissato per l'aggiornamento



della graduatoria con apposito decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, e che la mancata presentazione della domanda comporta la cancellazione dalla graduatoria per gli anni scolastici successivi, porta a ritenere **illegittima la normativa regolamentare adottata in applicazione di detta disposizione primaria, che ricollega alla mancata presentazione della domanda la cancellazione definitiva dalla graduatoria** (cfr Consiglio di Stato Sent. n. 3658/2014).

È evidente, pertanto, che è illegittimo il provvedimento emesso dall'allora Ufficio Scolastico Provinciale di Catania, organo periferico del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, con cui le istanti sono state escluse dalla graduatoria ad esaurimento della provincia di Catania.

2) DIRITTO DELLE RICORRENTI AL REINSERIMENTO NELLA GRADUATORIA AD ESAURIMENTO.

Dimostrata l'illegittimità del provvedimento con cui le istanti sono state cancellate dalla graduatoria ad esaurimento, emerge il diritto delle stesse ad essere reinserite con il punteggio maturato e, di conseguenza, a partecipare alle operazioni di individuazione sia dei docenti da assumere a tempo indeterminato che di quelli da assumere a tempo determinato.

3) ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITA' DELLA NOTIFICAZIONE NEI CONFRONTI DI EVENTUALI LITISCONSORTI (EX ART. 151 C.P.C.)

Ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio il presente ricorso ed il successivo decreto di fissazione di udienza dovrebbero essere notificati ai docenti potenziali controinteressati, ossia a tutti i docenti attualmente inseriti nelle graduatorie ad esaurimento della Provincia di Catania, per le classi di concorso



Scuola Primaria (EEEE) e A019 (Discipline Giuridiche ed Economiche) vigenti per gli anni scolastici 2014/2017.

Rilevato che:

- la notifica nei confronti degli eventuali controinteressati nei modi ordinari sarebbe impossibile in ragione dell'**elevatissimo numero dei destinatari** e per **la difficoltà di identificarli tutti**,
- la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale appare oltremodo onerosa per le ricorrenti;
- il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio con ordinanza n. 9506 del 2013 ha stabilito che **“Ai fini dell’integrazione del contraddittorio per pubblici proclami, la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale può essere validamente sostituita dall’inserimento sul sito web della PA resistente a tenore dell’art. 52, comma 2, c.p.a.** (*“Termini e forme speciali di notificazione”*), a norma del quale il presidente può autorizzare la notificazione del ricorso *“con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o fax, ai sensi dell’articolo 151 del codice di procedura civile”*;
- l’art. **151 c.p.c.**, dispone che *“Il giudice può prescrivere, anche d’ufficio, con decreto steso in calce all’atto, che la notificazione sia eseguita in modo diverso da quello stabilito dalla legge”*;
- anche i Tribunali Ordinari, con recenti provvedimenti resi in controversie analoghe a quella in esame hanno autorizzato tale forma di notificazione (cfr ex multis decreti dei Tribunali di Trapani, di Messina, di Trani e di Vercelli ns produzione)
- tale forma di notifica continua ad essere utilizzata in via ordinaria dal Giudice Amministrativo nonché dal Giudice Ordinario in tutte le ipotesi di vertenze



collettive.

Tanto premesso, si chiede che l'Ill.mo Giudice adito – laddove ritenuto opportuno e legittimo ai fini della integrale instaurazione del contraddittorio – autorizzi la notificazione con modalità diverse da quelle stabilite dalla legge, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante l'inserimento in G.U., autorizzando la notifica del ricorso e del decreto di fissazione d'udienza nei confronti di tutti i docenti attualmente inseriti nelle graduatorie ad esaurimento della Provincia di Catania, per le classi di concorso Scuola Primaria (EEEE) e A019 (Discipline Giuridiche ed Economiche) vigenti per gli anni scolastici 2014/2017 – attraverso la pubblicazione sul sito web del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca dei seguenti dati:

- a) autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede, numero di registro del ricorso e data dell'udienza;
- b) nome del ricorrente e indicazione dell'amministrazione intimata;
- c) sunto dei motivi del ricorso;
- d) indicazione dei controinteressati genericamente individuati come tutti i docenti attualmente inseriti nelle graduatorie ad esaurimento definitive della Provincia di di Catania, per le classi di concorso Scuola Primaria (EEEE) e A019 (Discipline Giuridiche ed Economiche) vigenti per gli anni scolastici 2014/2017;
- e) testo del ricorso e pedissequa ordinanza ovvero decreto di fissazione dell'udienza.

Ciò premesso e ritenuto,

PIACCIA

All'On.le Tribunale adito, reietta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, in accoglimento del presente, previamente autorizzata la richiesta notifica ai sensi



dell'art 151 c.p.c.:

1) Annullare, dire nulla o con qualunque altra formula provare di efficacia giuridica la cancellazione della Sig.ra Cottone Maria dalla graduatoria ad esaurimento della provincia di Catania per la classe di concorso EEEE (scuola primaria), della Dott.ssa Fallica Cettina dalla graduatoria ad esaurimento della provincia di Catania per la classe di concorso EEEE (scuola primaria) e della Dott.ssa Rundo Fiorenza Antonella Catiussia dalla graduatoria ad esaurimento della provincia di Catania per la classe di concorso A019 (Discipline Giuridiche ed Economiche)

2) Condannare il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca in persona del Ministro pro – tempore, l'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia in persona del legale rappresentante pro – tempore e l'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia – Ufficio XII Ambito Territoriale per la provincia di Catania in persona del legale rappresentante pro – tempore a reinserire la Sig.ra Cottone Maria nella graduatoria ad esaurimento della provincia di Catania per la classe di concorso EEEE (scuola primaria) con 16 punti, la Dott.ssa Fallica Cettina nella graduatoria ad esaurimento della provincia di Catania per la classe di concorso EEEE (scuola primaria) con 16 punti e la Dott.ssa Rundo Fiorenza Antonella Catiussia nella graduatoria ad esaurimento della provincia di Catania per la classe di concorso A019 (Discipline Giuridiche ed Economiche) con 15 punti.

3) Condannare il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca in persona del Ministro pro – tempore, l'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia in persona del legale rappresentante pro – tempore e l'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia – Ufficio XII Ambito Territoriale per la provincia di Catania in persona del legale rappresentante pro – tempore al pagamento di spese e compensi del giudizio.



Si dichiara che il valore del presente giudizio è indeterminabile.

Si producono: **1)** Estratto della graduatoria ad esaurimento del 2/08/2013 in cui è inserita la Sig.ra Cottone Maria; **2)** Estratto della graduatoria ad esaurimento del 2005/2006 in cui è inserita la Dott.ssa Fallica Cettina; **3)** Estratto della graduatoria ad esaurimento del 30/06/2007 in cui è inserita la Dott.ssa Rundo Fiorenza Antonella Catiuscia; **4)** Domande di reinserimento in graduatoria formulate dalle ricorrenti; **5)** Provvedimenti dei Tribunali di Trapani, di Messina, di Trani e di Vercelli che hanno autorizzato la notifica ai sensi dell'art 151 c.p.c.; **6)** Sentenza Consiglio di Stato n. 3658/2014.

Con osservanza.

Avv. FILIPPO PRIZZI

